

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 26/01/2023

FATTO

Parte ricorrente espone che:

- la vicenda oggetto del procedimento concerne lo svincolo di somme giacenti sul conto corrente n. ***646, intestato alla defunta sig.ra F.L. (sorella della cliente), deceduta in data 25.01.2019;
- in relazione alla successione della sig.ra F.L., la cliente è coerede e ha regolarmente fornito tutta la documentazione richiesta dall'intermediario ai fini dello svincolo del conto;
- ciononostante, in data 11.04.2022, l'intermediario ha negato la liquidazione delle relative somme, in ragione di un disaccordo insorto tra le eredi;
- secondo l'interpretazione della Corte di cassazione e dell'Arbitro, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere anche la sola parte di credito proporzionale alla propria quota, indipendentemente dal consenso o dall'opposizione dell'altro comunista.
- Chiede lo svincolo della quota pari al 50% delle somme depositate sul conto in questione.

L'intermediario afferma che:

- sono eredi della *de cuius* la cliente e la sig.ra E.R.;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- alla data del decesso, i rapporti intestati alla *de cuius* risultavano essere: (i) il conto corrente n. ***646; (ii) il deposito titoli n. ***064/0 nel quale erano custoditi BTP 0,70% 01/05/2020 (ISIN: IT0005107708) per un valore nominale di € 157.000,00, che sono poi scaduti il 01.05.2020;
 - con data valuta 04.05.2020 è stato accreditato sul conto corrente il controvalore dei citati BTP, pari ad € 157.000,00. Pertanto, l'attivo ereditario è ora costituito in via esclusiva dalla liquidità presente sul conto corrente;
 - all'intermediario è stata consegnata la documentazione richiesta (quale il certificato di morte, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché la dichiarazione di successione);
 - l'intermediario ha quindi emesso il modulo di quietanza liberatoria e disposizione delle somme ereditate. Ciononostante, l'altra coerede (sig.ra E.R.), pur essendo stata più volte sollecitata, si è rifiutata di sottoscriverlo, opponendosi formalmente alla richiesta di liquidazione della cliente;
 - la cliente è al corrente di tale opposizione, atteso che nella lettera di reclamo inviata all'intermediario il 13.07.2022 ha richiesto la liquidazione della sua quota *"indipendentemente dal consenso o dall'opposizione dell'altra comunista"*;
 - sussiste quindi una contrapposizione tra le eredi, sia formale che sostanziale: ne discende che la liquidazione dell'attivo ereditario è subordinata all'acquisizione delle volontà dispositive delle coeredi, mediante la compilazione e sottoscrizione della quietanza;
 - i Collegi territoriali dell'Arbitro, anche successivi alla pronuncia del Collegio di Coordinamento - per lo più relativi a casi in cui vi era un conflitto tra il cointestatario superstite di un conto e gli eredi del cointestatario defunto - hanno ritenuto legittimo il rifiuto dell'intermediario di procedere allo svincolo dei fondi, quando ciò sia oggetto di specifica previsione contrattuale.
 - Chiede la reiezione del ricorso
- La cliente replica a sua volta che:
- tutta la documentazione richiesta dall'intermediario ai fini della liquidazione della quota della cliente stessa è stata fornita, così come è stato reso il modulo di quietanza liberatoria;
 - nel caso di specie non è stato emesso in sede giudiziale alcun provvedimento cautelare o espropriativo avente ad oggetto il conto corrente;
 - l'intermediario non può trattenere le somme presenti sul conto corrente in ragione del diniego della coerede di sottoscrivere il modulo di quietanza liberatoria.
 - La cliente ribadisce pertanto le conclusioni già formulate, e chiede altresì la condanna dell'intermediario alle spese di lite:
- L'intermediario richiama le proprie controdeduzioni e afferma che:
- ribadisce che la coerede E.R. si è formalmente opposta alla richiesta di liquidazione della cliente;
 - il documento recante la formale opposizione della coerede non è stato allegato alle controdeduzioni anche al fine tutelare il suo diritto alla riservatezza, ma conferma la disponibilità a produrlo, nel caso di specifica richiesta dell'Arbitro.

DIRITTO

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede la liquidazione, nella propria qualità di erede della defunta sorella sig.ra F.L., del 50% del deposito acceso presso l'intermediario.



Dalla documentazione agli atti – ed in particolare dalle controdeduzioni - risulta che l'intermediario non formula contestazioni né in merito alla qualità di erede della cliente, né in relazione alla quota asseritamente spettante alla cliente stessa.

Non è presente in atti la documentazione contrattuale relativa al conto corrente in esame. Segnatamente, non sono stati prodotti né un modulo relativo alla stipula del contratto da parte della *de cuius*, né le condizioni generali relative al rapporto di conto corrente.

L'intermediario nelle controdeduzioni afferma di avere emesso il modulo di quietanza liberatoria e che l'altra coerede si è rifiutata di sottoscriverlo, opponendosi formalmente alla richiesta di liquidazione della cliente. Secondo l'intermediario quindi sussiste una contrapposizione tra le eredi, sia formale che sostanziale: ne discende che la liquidazione dell'attivo ereditario è subordinata all'acquisizione delle volontà dispositive delle coeredi, mediante la compilazione e sottoscrizione della quietanza.

Ai fini della soluzione della controversia occorre quindi valutare se sussistano i presupposti per ritenere che l'opposizione allo svincolo formulata dalla sig.ra E.R. possa legittimare il diniego dell'intermediario alla liquidazione del conto corrente.

E' ben noto che con riferimento alle fattispecie in cui non sussiste espressa opposizione da parte di qualche coerede, la giurisprudenza ABF è decisamente nel senso di ritenere che l'intermediario non possa ritardare la liquidazione del saldo di conto corrente richiesta da uno degli eredi e men che meno condizionarla all'esplicito concorso di tutti gli altri eredi nella richiesta. Questa posizione si basa sulla decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018 (*"Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente"*) che risulta a sua volta conforme alla decisione assunta dalla Cassazione nell'ordinanza n. 27417 /2017 (*"ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione"*).

La posizione dell'ABF in argomento risulta così essere quella riassunta, ad es., nella decisione del Collegio di Roma n. 15599/2021 che così si è pronunciato *"(...) Sulla legittimazione del singolo coerede a ottenere il pagamento del debito ereditario, va altresì richiamata la decisione n. 27252/2018 del Collegio di coordinamento che, aderendo ai principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24657/2007, ha riconosciuto a ciascun coerede la legittimazione ad agire singolarmente per ottenere l'adempimento dell'intero credito ereditario e al debitore che paghi uno dei coeredi la liberazione nei confronti di tutti. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura delle rispettive quote, pertanto, andranno risolte tra di essi, rimanendovi estraneo il debitore dell'eredità.*

Una diversa disciplina della fattispecie è ritenuta ammissibile quando il de cuius e l'intermediario abbiano previsto, nell' esercizio della loro autonomia, una specifica disciplina contrattuale volta a regolare le modalità di liquidazione del saldo caduto in successione in maniera diversa da quella legale (v. di recente Collegio di Milano, decisione n.7261/ 22: *"Il ricorso, con cui la parte ricorrente chiede che l'intermediario resistente provveda alla liquidazione in suo favore della quota di un terzo dei rapporti intestati al de cuius, non può trovare accoglimento. Premesso che in termini generali ciascun coerede è legittimato ad agire per chiedere la liquidazione dell'intero attivo*



ereditario, senza che sia necessario il consenso degli altri coeredi né che si instauri un litisconsorzio necessario (Cass. Sez. un., 28 novembre 2007, n. 24657; Cass. (ord.) 20 novembre 2017, n. 27417, e ABF-Coll. coord. n. 27252 del 20 dicembre 2018), questo Arbitro ha in più occasioni chiarito che l'intermediario è legittimato a rifiutare la liquidazione nel caso di una espressa previsione contrattuale che attribuisca rilevanza all'opposizione di un coerede (ABF-Coll. Milano n. 2172 del 7 febbraio 2022, n. 9784 del 29 maggio 2020; Coll. Bologna n. 21470 del 30 novembre 2020, n. 5210 del 19 marzo 2020). Ciò posto, occorre rilevare che una tale previsione si rinviene nell'art. 12 del contratto di conto corrente e nell'art. 6 del contratto di conto deposito titoli, sicché a fronte dell'opposizione di un altro coerede in data 7 dicembre 2021 si deve ritenere che l'intermediario resistente abbia legittimamente rifiutato la liquidazione richiesta dalla parte ricorrente, e ciò anche a fronte dell'accertamento contenuto nella sentenza che risolve la questione ereditaria che è certamente possibile far valere nei confronti delle parti del relativo procedimento ma non priva di efficacia la pattuizione contrattuale che legittima l'efficacia dell'opposizione, fatta in ogni caso salva la responsabilità del coerede per le conseguenze pregiudizievoli di un pretestuoso e abusivo esercizio del diritto di opposizione, il che tuttavia non assume rilevanza ai fini della fattispecie in esame)".

Ogni considerazione in ordine alla fondatezza di questo orientamento può essere però qui accantonata, posto che nella specie i documenti contrattuali non sono stati, come si è detto, prodotti e non esiste perciò la prova dell'esistenza di un patto con cui intermediario e de cuius abbiano contrattualmente disciplinato l'ipotesi in questione.

Il Collegio è perciò posto di fronte al seguente quesito: se, in assenza di patti contrattuali al riguardo, la fattispecie in cui esiste una espressa opposizione di un coerede, debba essere disciplinata allo stesso modo di quella in cui nessuna opposizione è stata fatta, ed essere perciò assoggettata alla regola, che prevede l'obbligo dell'intermediario di procedere senz'altro alla liquidazione, che è in via generale affermata dalla Cassazione, dal Collegio di Coordinamento e recepita dalla maggioranza dei collegi territoriali.

Il Collegio rileva anzitutto che la posizione dei Collegi non è peraltro unanime. Dalla posizione maggioritaria si è ad es. discostato, con ampia motivazione di cui è opportuno riportare ampi stralci, il Collegio di Roma, con decisione N. 3721 del 01 marzo 2022: *"Pur dovendo rilevare che la questione è tutt'altro che pacifica, questo Collegio ritiene opportuno aderire alla tesi prevalente espressa in dottrina e in giurisprudenza, ovvero quella secondo la quale i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione ai sensi degli articoli 727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra gli stessi al momento della divisione dell'intera massa ereditaria.*

La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa proprio le suddette esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall'altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa. Da quanto appena rilevato consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito (o una parte del saldo del conto corrente).

È pur vero che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657/2007, per quanto abbia affermato che i crediti ereditari siano oggetto di contitolarità indivisa da parte degli eredi sino al momento della divisione, ha ammesso il singolo coerede ad agire per la riscossione di una parte del credito proporzionale alla propria quota ereditaria, senza necessità di litisconsorzio. Tuttavia, come l'ABF ha avuto occasione di notare, "Il corollario tratto dalla Suprema Corte lascia molto perplessi anche perché non distingue le



iniziative individuali di tutela, volte a proteggere il bene comune o ad accertare la sussistenza di crediti, che sono suscettibili di avvantaggiare anche gli altri coeredi che non le hanno promosse, da iniziative individuali che non perseguono una funzione di protezione o di accertamento ma implicano l'appropriazione e, di fatto, la liquidazione di tutto il credito o anche di una sola parte di esso, nei limiti della propria quota.

Soprattutto quando la controversia - è il caso di specie - riguarda crediti pecuniari, una iniziativa del singolo coerede mirata a riscuotere gli stessi, lungi dall'avvantaggiare la massa ereditaria, rischia di pregiudicare le ragioni degli altri coeredi; né vale obiettare che il coerede che agisce nei limiti della sua quota non può, per definizione, pregiudicare gli interessi degli altri partecipanti alla comunione ereditaria: il pregiudizio è da ravvisare nel fatto che, consentendo al singolo coerede di riscuotere un credito ancorché pro quota e, più in generale, di compiere atti dispositivi senza il coinvolgimento degli altri coeredi, si arreca un vulnus all'integrità della massa e si rischia di compromettere l'esito della divisione" (così, Collegio di Napoli, dec. 7591/2015).

In conclusione, la liquidazione del saldo residuo del conto corrente della de cuius potrà essere eseguita dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi".

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno procedere ad un riesame completo della questione, il che richiede di risalire al fondamento della regola, affermata in via generale dalla Cassazione, che riconosce ad ogni coerede la possibilità di agire per ottenere la liquidazione del saldo.

Il primo passaggio del ragionamento su cui l'affermazione di questa regola si basa è rappresentato dalla tesi per cui i crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra gli eredi secondo le rispettive quote, ma cadono nella comunione ereditaria e saranno perciò oggetto di divisione come tutti gli altri beni facenti parte dell'asse.

Il Collegio non intende porre qui in discussione questa tesi. Rileva tuttavia che essa non è da sola sufficiente a risolvere il problema posto. Anche ammessa l'applicazione delle norme sulla comunione, e anche ammesso che l'applicazione di dette norme comporti in generale la possibilità per i comunisti di agire nell'interesse della comunione in maniera disgiunta, sembra al Collegio che l'estensione di questa regola anche all'ipotesi in cui esista tra i comunisti un dissenso esplicito, portato a conoscenza dei terzi interessati, possa risultare alquanto problematica. Va considerato, ad esempio, che ben potrebbe darsi il caso in cui un erede manifesti la sua opposizione alla liquidazione prima che questa sia richiesta da altro erede. In simili casi non sembrerebbe pienamente soddisfacente né la soluzione che assegna priorità alla pretesa formulata per prima in ordine cronologico, né la soluzione che assegnasse priorità alla seconda richiesta.

In assenza di espressa regolazione legislativa della fattispecie, potrà prospettarsi un'applicazione analogica della regola contenuta nell'art. 2257 cod. civ. per le società di persone, o si dovrà fare forse ricorso ai principi generali in tema di mandato e di rappresentanza. In ogni caso, sembra evidente che qui sorge un conflitto la cui soluzione coinvolge gli interessi di tutti i comunisti, in particolare, nel nostro caso, non solo di coloro che hanno chiesto la liquidazione del saldo del conto, ma anche di coloro che hanno manifestato il loro dissenso.

In questa situazione va considerato, anzitutto, che il procedimento ABF non appare foro conveniente per la soluzione di simili conflitti, posto che non sono strutturalmente presenti i meccanismi processuali atti ad assicurare la partecipazione al giudizio di tutti gli interessati.

Va aggiunto, anche, che la prospettiva di un conflitto tra coeredi può incidere sullo stesso rapporto tra l'erede che ha agito e l'intermediario. Quest'ultimo potrebbe essere infatti interessato ad un accertamento dei suoi obblighi che faccia stato anche nei confronti degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

altri eredi, in modo da evitare ogni possibile rischio di potenziali sue responsabilità nei confronti dell'erede che abbia fatto opposizione.

Va sottolineato che questa eventualità è espressamente contemplata nella motivazione della decisione assunta da Cassazione civile, sez. unite, 28 novembre 2007, n. 24657 dove puntualmente si osserva che *“L'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione”*.

Si tratta però di una richiesta che nella presente procedura non potrebbe avere luogo, il che costituisce un dato idoneo, sul piano sistematico, a rafforzare la tesi dell'incompetenza del presente foro ed a giustificare la decisione di inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA